



Città di Potenza

Unità di Direzione “Servizi alla Persona”

Ufficio Servizi Sociali

Sede: Via N. Sauro – 85100 Potenza

AVVISO PUBBLICO

**Il Dirigente
rende noto**

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2021100653 del 06/08/2021, i cittadini interessati possono fare richiesta di concessione di

CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE (ASSISTENZA INDIRETTA)

secondo le indicazioni e le modalità specificate nel presente Avviso.

1. FINALITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo economico per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (assistenza indiretta) è orientato al sollievo dei carichi familiari per la cura e l'assistenza della persona con disabilità. Tale contributo è finanziato dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'art. 1, comma 254 della Legge n. 205 del 30 dicembre 2017. Il presente avviso è destinato al supporto ed al riconoscimento del ruolo del caregiver familiare attraverso interventi di “assistenza indiretta”, che si concretano in trasferimenti monetari.

Destinatari degli interventi della sopra citata deliberazione sono i caregiver familiari secondo la definizione prevista dal comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205. Ai sensi del comma 255 della succitata legge il caregiver familiare è: “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI E CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Possono accedere all'intervento di “assistenza indiretta”:

- I caregiver familiari di persone in condizioni di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato in G.U. il 30 novembre 2016, n. 280);
- I caregiver familiari di persone con disabilità grave che abbiano ricevuto ai sensi della L. 104/92 la valutazione con connotazione di gravità (art. 3, comma 3) da parte della Commissione Medica della ASL.

1. CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM hanno **priorità di accesso al contributo**:

- I caregiver familiari di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato in G.U. il 30 novembre 2016, n. 280), recante "Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le non Autosufficienze, anno 2016", tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto: Punti 1;
- I caregiver familiari di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, da comprovare con idonea documentazione: Punti 1;
- A programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver familiare con la persona assistita: Punti 1.

La documentazione di cui al punto 2), nonché la verifica dei sopra indicati criteri sarà a cura dell'assistente sociale del Servizio Sociale che in fase di definizione del Piano Individuale e familiare avrà effettuato apposita valutazione.

A parità di punteggio, si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri di priorità:

- i caregiver familiari costretti a licenziamenti e/o ad aspettative da lavoro non retribuite o che richiedono frequenti permessi lavorativi per la cura del familiare: Punti 1;
- i caregiver familiari monoparentali: Punti 1;
- i caregiver parentali monoreddito: Punti 1;
- i caregiver parentali di persone disabili che non beneficiano della misura regionale per le disabilità gravissime: Punti 1;
- i caregiver parentali di persone disabili che non beneficiano della misura dell'Assegno di Cura: Punti 1.

Il Caregiver familiare, formalmente identificato dal Comune di residenza tra le persone del nucleo familiare attestato dal foglio di famiglia anagrafico rilasciato dal Comune di residenza, deve, quindi, far parte della famiglia anagrafica del soggetto che necessita di assistenza, essere maggiorenne e residente in Basilicata.

In caso di parità di punteggio, si darà priorità all'istanza del Caregiver con ISEE ordinario più basso.

1. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo economico per il Caregiver familiare è pari a:

- Euro 250,00 mensili per i Caregiver familiari di disabili gravissimi;
- Euro 150,00 mensili per i Caregiver familiari di disabili gravi.

L'importo del contributo è da considerarsi al lordo delle spese bancarie per l'accredito dello stesso al beneficiario.

Il contributo ha la durata di 12 mesi eventualmente prorogabile sulla base delle risorse trasferite all'Ambito Socio-Territoriale ed è finalizzato al sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Il contributo è concesso su base mensile e non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.

Il diritto dei beneficiari al contributo economico decorre dal mese di presentazione della domanda. In caso di subentro, il diritto del beneficiario subentrato decorre dal mese di sottoscrizione del PI. Il contributo economico sarà erogato mensilmente, compatibilmente con le risorse disponibili, dal Comune Capofila dell'Ambito Socio-Territoriale attraverso accredito su conto corrente bancario.

1. RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECCEDENTI I FINANZIAMENTI DISPONIBILI

Nel caso in cui le richieste di contributo economico eccedessero la disponibilità finanziaria dell'Ambito, avranno priorità i Caregiver con un ISEE più basso. In caso di parità di valore ISEE si darà priorità alle domande pervenute prima.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al contributo il caregiver familiare deve presentare domanda utilizzando solo ed esclusivamente il modello di domanda di contributo di cui all'Allegato A del presente avviso

Le domande potranno essere consegnate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso:

1) A mano presso l'Ufficio Servizi Sociali-Via Nazario Sauro. L'istanza e la relativa documentazione devono essere chiusi in apposito plico recante all'esterno la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE (ASSISTENZA INDIRETTA) – DOMANDA DI CONTRIBUTO";

2) A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo servizisociali@pec.comune.potenza.it.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE (ASSISTENZA INDIRETTA) – DOMANDA DI CONTRIBUTO".

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- I caregiver familiari di persone in condizioni di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato in G.U. il 30 novembre 2016, n. 280) dovranno allegare con riferimento alla persona assistita:
 - 1) copia del certificato di invalidità da cui risulti la condizione di non autosufficienza definita ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
 - 2) autocertificazione che attesti l'assistenza diretta al proprio familiare convivente per i mesi effettivi per cui si chiede il contributo, e comunque per un periodo fino a 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
 - 3) autocertificazione che attesti la residenza del caregiver con la persona che necessita di assistenza per i mesi effettivi per cui si chiede il contributo, e comunque per un periodo fino a 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
 - 4) documento d'identità valido del dichiarante;
 - 5) ISEE (DSU 2022) Ordinario del caregiver familiare (nel caso in cui le richieste di contributo economico eccedessero la disponibilità finanziaria);
 - 6) Copia di un documento bancario in cui sia riportato il codice IBAN intestato al caregiver richiedente il beneficio.
- I caregiver familiari di persone con disabilità grave che abbiano ricevuto ai sensi della L. 104/92 la valutazione con connotazione di gravità (art. 3, comma 3) da parte della Commissione Medica della ASL, dovranno allegare con riferimento alla persona assistita:
 - 1) copia della certificazione da cui risulti il riconoscimento del requisito di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92, rilasciato da parte della Commissione Medica della ASL;
 - 2) autocertificazione che attesti l'assistenza diretta al proprio familiare convivente per i mesi effettivi per cui si chiede il contributo, e comunque per un periodo fino a 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
 - 3) autocertificazione che attesti la residenza del caregiver con la persona che necessita di assistenza per i mesi effettivi per cui si chiede il contributo, e comunque per un periodo fino a 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;

- 4) documento d'identità valido del dichiarante.
- 5) ISEE (DSU 2022) Ordinario del caregiver familiare (nel caso in cui le richieste di contributo economico eccedessero la disponibilità finanziaria);
- 6) Copia di un documento bancario in cui sia riportato il codice IBAN intestato al caregiver richiedente il beneficio.

7. ASSISTENZA DIRETTA

Il Caregiver familiare può beneficiare delle eventuali misure previste dall'Ambito di riferimento per l'assistenza diretta, che può contemplare a titolo esemplificativo azioni di comunicazione, informazione, formazione, orientamento, affiancamento, supporto psicologico e comunitario. I due interventi (Assistenza Indiretta e Assistenza Diretta) non sono quindi alternativi, ma possono essere cumulati per ogni Caregiver familiare, e su richiesta del Caregiver familiare, possono essere entrambi contributi economici.

8. INDIVIDUAZIONE DEL CARGIVER E PIANO INDIVIDUALE E FAMILIARE

A seguito del ricevimento delle domande, spetta al Servizio Sociale Professionale Comunale verificare l'ammissibilità, identificare formalmente il Caregiver familiare tra le persone del nucleo familiare convivente con la persona affetta da disabilità, quale attore attivo e coinvolto nel percorso di vita della persona con disabilità, e stilare una graduatoria dei potenziali beneficiari mediante apposita istruttoria che tenga conto di tutto quanto previsto nell'Avviso in atti.

Più precisamente il Servizio Sociale Professionale effettua una decodifica della domanda per definirne l'appropriatezza anche attraverso una valutazione delle condizioni sociali del richiedente e del suo contesto familiare abitativo, economico, ecc, anche a mezzo di visite domiciliari e acquisizioni di informazioni e delle certificazioni necessarie. La qualità di Caregiver può essere riconosciuta a un solo soggetto nel nucleo familiare convivente della persona assistita.

All'individuazione del Caregiver segue la presa in carico attraverso la redazione di un P.I. (Piano Individuale e Familiare) in cui si evinca il carico di cura ed assistenza, le attività che vengono svolte ad i fattori che aggravano tale carico. La valutazione multidimensionale è svolta congiuntamente all'Azienda Sanitaria Locale attraverso l'attivazione dell'UVM, integrata con il Servizio Sociale Comunale.

9. DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI

Il Servizio Sociale professionale, ricevute le domande e dopo aver provveduto ad indentificare il Caregiver mediante apposita istruttoria, secondo le modalità indicate al punto precedente, stila ed approva l'elenco dei beneficiari.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE

Il ricovero dell'assistito in struttura residenziale o sanitaria di durata superiore a due mesi è causa di sospensione dell'erogazione del contributo economico per la durata del ricovero fino a complessivi quattro mesi.

Il diritto al contributo cessa con l'inserimento definitivo o di durata superiore a quattro mesi in struttura residenziale o sanitaria, con il trasferimento al di fuori del territorio regionale, con il decesso o con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità.

Sono applicabili a questo intervento economico anche le cause di esclusione o di sospensione previste per l'indennità di accompagnamento.

La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro 15 giorni al Comune di residenza.

Il Dirigente
dott. Giuseppe Romaniello